

Per la Cig d'emergenza semplificati accesso, istruttoria e pagamenti

Pronta la circolare Inps. Una ventina di pagine di istruzioni, da oggi dovrebbe essere possibile presentare domanda all'Istituto che erogherà direttamente le prestazioni al lavoratore «a semplice richiesta dell'azienda»

Arriva la nuova cassa integrazione d'emergenza con causale «Covid-19 nazionale». La domanda, molto semplificata rispetto a quelle per fruire degli attuali ammortizzatori sociali, potrà essere inoltrata praticamente da tutte le imprese industriali «per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020», per una durata massima di nove settimane. Anche l'istruttoria delle "pratiche" si annuncia "light": non è necessario dimostrare la temporaneità dell'evento e la previsione di ripresa della normale attività («non serve perciò allegare la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori destinatari»); e, è un'altra importante novità, è previsto «il pagamento diretto (della prestazione) al lavoratore, a semplice richiesta dell'azienda» (che non è tenuta, perciò, a dimostrare le proprie difficoltà finanziarie - un paletto che, oggi, costringe molti imprenditori ad anticipare l'integrazione, e poi attendere per il ristoro da parte dell'Erario).

È pronta la circolare dell'Inps che, in una ventina di pagine, rende attivabili i nuovi strumenti di sostegno al reddito legati all'emergenza sanitaria, introdotti dal decreto Cura Italia, vale a dire la cassa integrazione «Covid-19 nazionale» e il Fondo di integrazione salariale, il cui assegno ordinario è concesso, dal Dl, anche ai datori di lavoro iscritti che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

Per quelle realtà, invece, a partire dalle aziende del commercio, escluse da attuali e nuovi sussidi viene re-introdotta, e potenziata, la cassa integrazione in deroga, anche qui per un periodo fino a nove settimane e con uno stanziamento di circa 3,3 miliardi di euro che il ministero del Lavoro, d'intesa con il Mef, dovrà ripartire tra le regioni. Procediamo con ordine.

I lavoratori interessati dalla nuova cassa integrazione emergenziale sono quelli «già in forza all'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020»; e il termine per presentare le domande con la specifica causale «Covid-19 nazionale» è fissato alle fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. L'intera procedura, come detto, è molto semplificata: le imprese non sono tenute al pagamento del contributo addizionale. Il periodo dell'ammortizzatore emergenziale non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al Dlgs 148 del 2015, e non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di ? delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile. Inoltre, i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste. E ancora: non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

I datori invece che hanno già in corso un'autorizzazione di Cigo o di assegno ordinario o hanno presentato una domanda non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi o calo di commesse) possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di Cigo o di assegno ordinario con la nuova causale «Covid-19 nazionale». In caso di via libera, l'Istituto guidato dall'economista Pasquale Tridico, provvederà ad annullare d'ufficio le precedenti autorizzazioni o domande relativamente ai periodi sovrapposti.

Le domande per accedere alle prestazioni di cassa integrazione e di assegno ordinario sono disponibili nel portale Inps, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente «Aziende, consulenti e professionisti», alla voce «Servizi per aziende e consulenti», opzione «Cig e Fondi di solidarietà». La domanda è anche disponibile nel portale «Servizi per le aziende ed i consulenti».

Al momento dell'inserimento della scheda causale per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l'apposita causale «Covid-19 nazionale». Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l'elenco dei lavoratori beneficiari. Per quanto riguarda invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere selezionata sempre la causale «Covid-19 nazionale» ed allegato, anche qui, l'elenco dei lavoratori beneficiari.

L'assegno ordinario Fis può essere erogato fino a un massimo di nove settimane; e, analogamente alla cassa integrazione d'emergenza, pure questa prestazione può essere concessa con la modalità di pagamento diretto da parte dell'Inps, se il datore lo richiede.

Altro chiarimento importante è che le aziende che trasmettono domanda sono dispensate dall'osservanza dell'articolo 14 del Dlgs 148 del 2015, fermo restando, tuttavia, come ha chiarito sabato su questo giornale Marco Leonardi, consigliere economico del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, «l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono comunque essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva».

Per quanto riguarda, infine, la cassa integrazione in deroga, i trattamenti saranno riconosciuti dalle Regioni fino a un massimo di nove settimane. I lavoratori devono essere in forza già dal 23 febbraio; è escluso il lavoro domestico. La concessione della cig in deroga è subordinata all'accordo con i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, che può però essere concluso anche in via telematica. L'accordo non è necessario per i datori che occupano fino a cinque dipendenti.

«Nel Lazio siamo pronti - chiosa l'assessore al Lavoro, Claudio Di Bernardino -. Oggi incontro le parti sociali per condividere le linee di intervento. Non lasceremo solo nessuno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Claudio Tucci